



CITTA' DI LISSONE

(Provincia di Milano)

Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e patrocini

(ex art. 12 Legge 241/90)

COMUNE DI LISSONE

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI FINANZIARI E PATROCINI (EX ART. 12 LEGGE 241/90).

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI.

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per assicurare la massima trasparenza nella concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati al fine di garantire l'utilità sociale delle risorse pubbliche impiegate.
2. Nei rispettivi provvedimenti di spesa si dovrà fare esplicito riferimento alle norme del presente regolamento quale presupposto fondamentale alla legittimazione delle erogazioni.

ART. 2

(Riconoscimento benefici)

1. Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono riconosciuti sia su istanza di parte - la cui richiesta dovrà essere documentata come previsto dagli articoli del presente regolamento - sia direttamente dall'Amministrazione Comunale sulla base dei criteri e modalità previste per i diversi settori di intervento.
2. Nessuna erogazione potrà essere disposta a favore di soggetti o a sostegno di iniziative che risultino prive di requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.

ART. 3

(Competenza al riconoscimento)

1. Il settore competente, ultimata la fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità di contributo o sovvenzione predispone lo schema di deliberazione da adottarsi dalla

Giunta Comunale per l'attribuzione delle provvidenze economiche di cui sopra.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 anche in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento.
3. Il Responsabile della Ragioneria esprime sullo schema di deliberazione proposto il parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, il Segretario Comunale, eventualmente, esprime il parere di conformità all'ordinamento giuridico.

ART. 4

(Contributi non previsti dal presente Regolamento)

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle sovvenzioni e ai contributi comunque denominati dovuti da leggi statali e regionali e/o previsti da atti costitutivi e da convenzioni.
2. Le norme del presente Regolamento non si applicano, inoltre, per i contributi che l'Amministrazione Comunale eroga agli Enti ed Associazioni operanti nel Settore economico nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione delle attività societarie.
In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dagli Statuti sociali e sono possibili se esiste la relativa disponibilità di bilancio e l'espressa volontà degli Organi deliberanti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

(Soggetti beneficiari)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti, salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
 - b) di Enti pubblici e morali, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni previsto dagli artt. 19 e 20 dello Statuto Comunale, Istituzioni, Fondazioni, Istituzioni scolastiche private e pubbliche, Comitanti che svolgono attività ed iniziative a favore della Comunità locale.
Tutti i predetti Enti e/o Associazioni non devono avere scopo di lucro.

La natura di Associazione e/o Organismo no-profit dovrà risultare da costituzione attraverso atto scritto almeno sei mesi antecedente alla presentazione della richiesta, ferme restando le disposizioni contenute nel Regolamento per l'iscrizione e la tenuta del Registro delle Associazioni e secondo i tempi procedurali definiti dal vigente Regolamento del Procedimento Amministrativo.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici o privati, associazioni, comitati e privati operanti sul territorio comunale per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità, anche straniere, colpite da calamità od eventi eccezionali. In tali ipotesi si prescinde dalla documentazione prevista dal titolo IV.
3. In occasione di manifestazioni sportive o culturali di particolare rilevanza, per la contribuzione delle quali sono stati previsti appositi stanziamenti in bilancio, l'erogazione della partecipazione economica dell'Amministrazione Comunale può essere disposta a prescindere dalle modalità di richiesta di cui al titolo IV.
4. E' consentita l'erogazione di contributi a soggetti o aziende private aventi scopo di lucro nel caso di:
 - a) Attività volta a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (ex tossicodipendenti, detenuti in semilibertà, portatori di handicap ecc.).
 - b) Iniziative gratuite particolarmente significative e di pubblico interesse volte al beneficio della Comunità locale.

ART. 6

(Iniziative Comuni)

L'Amministrazione comunale valuterà con priorità le manifestazioni organizzate da più Associazioni in collaborazione tra loro. La priorità deve essere intesa sia per la concessione di contributi che per la concessione di sale ed attrezzature.

Titolo II

CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE.

ART. 7

(Modalità)

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di iniziative di particolare valore o rilevanza

sociale, celebrativa, culturale, sportiva od economica promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche o private o da Cittadini singoli od uniti in Comitati.

2. Le richieste di patrocinio indirizzate al Sindaco - per tutte le aree di intervento di cui all'articolo seguente - dovranno essere inoltrate agli Assessorati competenti almeno 30 giorni prima dell'evento, manifestazione o iniziativa.
3. Nel caso di concessione del patrocinio, deliberato dalla Giunta Comunale, nel materiale pubblicitario e divulgativo, i richiedenti devono utilizzare lo stemma del Comune unitamente alla dizione "con il patrocinio del Comune di Lissone".
4. Qualora per l'iniziativa vi fosse il riconoscimento di un contributo secondo le modalità di cui al titolo IV dovrà essere inserita la dicitura di cui alla lettera c) del 4° comma dell'art. 15.

Titolo III

AREE DI INTERVENTO.

ART. 8

(Singole aree di intervento)

1. I patrocini, i benefici e i contributi riguardano le seguenti aree di intervento:
 - Cultura e Istruzione
 - Sport e Tempo Libero
 - Volontariato e area socio-sanitaria
 - Ambiente
 - Associazioni combattentistiche e d'arma

ART. 9

(Attività culturali e connesse all'istruzione)

1. I benefici ed i contributi del Comune per le attività culturali e connesse all'istruzione sono finalizzati principalmente:
 - a) a sostegno delle attività ed iniziative culturali ed educative, che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a sostegno delle attività ed iniziative teatrali, cinematografiche, di immagine e musicali, che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
 - c) a sostegno delle attività ed iniziative di organizzazione nell'ambito del territorio comunale di convegni, mostre, rassegne, esposizioni, concerti, aventi finalità culturali

- e artistiche che costituiscono rilevante interesse per la comunità locale;
- d) a sostegno di progetti relativi alla produzione, documentazione e diffusione della cultura nell'ambito del territorio comunale a mezzo di volumi, audiovisivi, compact disc e altri sistemi;
 - e) a sostegno delle attività ed iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, dei valori monumentali, storici e tradizionali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, sociali e culturali che costituiscono il patrimonio della comunità locale;
 - f) a sostegno delle attività ed iniziative di promozione di scambi di conoscenze culturali ed educative, in particolare fra i giovani della comunità del Comune di Lissone e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali.
 - g) a sostegno di attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento scolastico e professionale, di alternanza scuola-lavoro e quelle connesse all'integrazione con il settore della Formazione Professionale;
 - h) a sostegno di attività ed iniziative per la realizzazione di convegni, seminari, stage e più in generale momenti assembleari per uno sviluppo e crescita della qualità dello studio;
 - i) a sostegno delle iniziative per favorire il DIRITTO ALLO STUDIO (mensa, trasporto, testi scolastici, materiale didattico, strumentazione speciale), disciplinate da specifici regolamenti in linea con la normativa vigente.

ART. 10

(Attività sportive e connesse al tempo libero)

- 1. I benefici ed i contributi del Comune per le attività sportive e connesse al tempo libero sono finalizzati principalmente:
 - a) a sostegno delle attività ed iniziative sportivo-amatoriali e delle attività fisico-motorie e ricreative del tempo libero;
 - b) a sostegno delle attività ed iniziative di formazione educativa e sportiva dei giovani (Giochi della Gioventù, campionati studenteschi, ecc.);
 - c) a sostegno delle attività competitive di incremento della pratica dello sport dilettantistico;
 - d) a sostegno dell'associazionismo dello sport dilettantistico;
 - e) a sostegno dell'associazionismo ricreativo del tempo libero;
 - f) a sostegno delle attività ed iniziative sportive professioniste quando le stesse possono concorrere alla

- promozione della pratica sportiva, al prestigio ed all'immagine della comunità e del territorio comunale;
- g) a sostegno degli Enti di promozione sportiva che dispongono di una concreta struttura operante nel territorio comunale.
2. Ai soggetti che svolgono attività ed iniziative sportive professionali possono essere concesse agevolazioni per l'uso di impianti e strutture sportive di proprietà comunale.
 3. L'uso degli impianti e delle strutture sportive è regolato da una apposita convenzione che prevede la responsabilità dei soggetti utilizzatori per l'uso e gli oneri di manutenzione e conservazione delle attrezzature a carico degli stessi.

ART. 11

(Attività volontariato e area socio-sanitaria)

1. Gli interventi e i sussidi economici assistenziali e di supporto all'integrazione rivolti alle persone fisiche sono assoggettati alle normative vigenti.
Le erogazioni vengono stabilite sulla scorta di relazioni sociali e disciplinate con appositi Regolamenti in linea con la normativa vigente (ISEE).
2. Le collaborazioni e i contributi del Comune per le attività sociali e assistenziali svolte da Enti ed Associazioni sono finalizzati principalmente:
 - a) a sostegno delle attività ed iniziative rivolte a minori ed anziani;
 - b) a sostenere iniziative ed attività contro l'emarginazione e le discriminazioni di ogni genere;
 - c) alla prevenzione dall'uso di sostanze ed alle azioni di recupero di stati di tossicodipendenze;
 - d) a sostegno di iniziative di attività di educazione e prevenzione sanitaria;
 - e) alla valorizzazione di progetti promossi dalle forme organizzate del volontariato.

Le erogazioni rivolte ad Enti ed associazioni devono attenersi alle modalità fissate con il presente Regolamento, definiti con provvedimenti di carattere generale e ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 12

(Attività ambientali)

1. Le collaborazioni ed i contributi del Comune per le attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali sono finalizzati principalmente:

- a) a sostegno delle iniziative per promuovere nei cittadini la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- b) a sostegno delle iniziative di educazione ambientale;
- c) a sostegno delle iniziative di documentazione e informazione sulle risorse naturali, sulla protezione, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali;
- d) a sostegno di iniziative di recupero e ripristino di ambiti naturali promosse da Associazioni del volontariato e ambientaliste.

ART. 13

(Attività connesse alle Associazioni combattentistiche e d'arma)

1. Le collaborazioni e i contributi del Comune per le attività e le iniziative svolte dalle Associazioni combattentistiche e d'arma sono finalizzate a sostegno e stimolo al mantenimento dei valori legati al senso di appartenenza alla comunità locale e a valori della convivenza civile e senso del dovere.

Titolo IV

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI.

ART. 14

(Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti di cui all'art. 5 possono richiedere al Comune contributi, servizi, concessione di strutture o beni strumentali presentando una richiesta che contenga i seguenti elementi:
 - a) Programma della manifestazione o dell'attività per la quale si richiede il contributo;
 - b) Durata e luogo della manifestazione o dell'attività;
 - c) Dettagliato preventivo di spesa;
 - d) Impegno ad utilizzare il contributo solo per lo scopo per il quale è stato richiesto e precisazione di eventuali altri contributi di soggetti pubblici o privati;
 - e) Nominativo del rappresentante delegato alla riscossione;
 - f) Sottoscrizione della richiesta da parte del Legale Rappresentante.
2. Le richieste volte alla concessione di strutture e/o attrezzature sono disciplinate da appositi regolamenti con applicazione delle tariffe in vigore.

ART. 15

(Esame della domanda e concessione contributo)

1. Le domande di cui al precedente articolo dovranno pervenire almeno 45 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa, all'istanza verrà data risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
2. In casi di urgenza o per iniziative di modesto rilievo i termini di cui al comma precedente possono essere ridotti alla metà.
3. La concessione delle forme di sostegno da riconoscere verrà disposta dalla Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti assegnati a ciascun settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento ad eccezione di quanto previsto dall'art. 9 lettera i) e dall'art. 11.
4. I contributi sono concessi di norma nella misura massima del 40% della spesa, salvi i casi particolari di cui al 2°, 3° e 4° comma dell'art. 5.

L'erogazione del contributo al soggetto beneficiario viene effettuata dal Dirigente competente, il quale, dovrà accertare la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) Avvenuta realizzazione dell'attività o dell'iniziativa;
- b) Trasmissione entro 60 giorni dalla realizzazione dell'evento del consuntivo delle spese sostenute, allegando copia documentazione fiscalmente idonea (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali). Precisazione dell'eventuale ricavo dell'attività svolta.
- c) Copia del materiale divulgativo con la dicitura "con il contributo del Comune di Lissone".

ART. 16

(Esonero da responsabilità)

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti, ai quali ha accordato contributi finanziari.
2. L'Amministrazione Comunale invita le Associazioni a stipulare idonee polizze assicurative a favore degli iscritti, nonché, a provvedere ad una adeguata copertura assicurativa per la realizzazione degli eventi.

Titolo V

NORME FINALI.

ART. 17

(Controlli)

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di attuare tutti i controlli necessari per accertare la rispondenza delle iniziative realizzate alle finalità perseguite.

ART. 18

(Decadenza)

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta per quanto attiene al consuntivo;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

ART. 19

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni previste da altre fonti normative, comprese quelle derivanti da specifici atti deliberativi.

ART. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.